

Legge regionale 27 luglio 2012, n. 8.

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell' articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "sedici".

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 luglio 2012

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 282

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio)

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 luglio 2012
- Assegnato per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente il 26 luglio 2012
- Nominato relatore Gian Luca Vignale
- Approvato in III Commissione consiliare in sede legislativa il 26 luglio 2012 con 50 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 13/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Norme transitorie e finali)

1. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 28/1999, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono escluse le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali la validità e l'efficacia è quella prevista al momento del loro rilascio.

2. La presentazione delle domande, per le istanze di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi di vendita superiore a mq. 4500, è sospesa fino all'approvazione della nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della l.r. 28/1999 e comunque non oltre sedici mesi dall'approvazione della presente legge. Tale limitazione si applica alla scomposizione di autorizzazioni commerciali già rilasciate e alla ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali già autorizzati con esclusione degli ampliamenti e della riduzione della superficie di vendita e delle domande presentate in aree industriali dismesse o oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio esistente che non preveda l'utilizzo di nuovo suolo.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.